



**DOT
COM**

**BILANCIO 2017: ASPETTI CIVILISTICI E
FISCALI**

01 / 03 / 2018

Relatore: Dott. Fabio Cigna

OPEN Dot Com

Società dei Dottori Commercialisti

Novità di bilancio - D.Lgs. 139/2015	Bilancio ordinario	Bilancio abbreviato	Bilancio micro-imprese
Introduzione del principio di rilevanza (art. 2423 comma 4 c.c.)	X	X	X
Introduzione del principio di prevalenza della sostanza dell'operazione o del contratto (art. 2423-bis comma 1-bis c.c.)	X	X	X
Eliminazione della possibilità di capitalizzazione delle spese di ricerca e dei costi di pubblicità (OIC 24)	X	X	X
Modifiche della disciplina dell'ammortamento dell'avviamento in base alla vita utile (art. 2426 punto 6 c.c.)	X	X	X
Correzione criterio di valutazione poste in valuta (art. 2426 punto 8-bis c.c.)	X	X	X
Obbligo di iscrizione dei derivati - di copertura e non di copertura - al loro fair value (art. 2426 punti 11-bis e 12 c.c. - 2427-bis c.c.)	X	X	
Obbligo di valutazione dei titoli immobilizzati, crediti e debiti al costo ammortizzato (art. 2426 punto 8 c.c.)	X		
Iscrizione delle azioni proprie a diretta riduzione del patrimonio netto (art. 2424-bis comma 7 c.c.)	X	X	X
Obbligo di redazione del Rendiconto Finanziario (art. 2425-ter c.c. - OIC 10)	X		
Modifiche degli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico (artt. 2424 - 242-bis - 2425 - 2425-bis c.c. - OIC 12)	X	X	X
Eliminazione area straordinaria del Conto Economico (art. 2425 c.c. - OIC 12)	X	X	X
Eliminazione dei conti d'ordine (art. 2424 comma 3 abrogato - art. 2427 punto 9 c.c. - Oic 22)	X	X	X
Modifiche alla Nota Integrativa (artt. 2427 - 2427-bis c.c.)	X	X	



Le Novità di bilancio introdotte dal
D.Lgs 139/2015 devono essere applicate ai
bilanci relativi agli esercizi che hanno inizio
a partire dal 01/01/2016

Per le imprese che hanno
coincidenza tra esercizio e anno solare
tali novità impattano
sulla redazione del bilancio 2016



Con l'art. 12 del D.Lgs. 139/2015
all'Organismo Italiano di Contabilità OIC
è stato affidato il compito di
allineare il contenuto dei principi contabili nazionali
al nuovo contenuto del Codice Civile

«... tali principi risulteranno di particolare utilità con riferimento alla prima applicazione delle nuove disposizioni e dei principi in essi contenuti» - relazione al D.Lgs. 139/2015



OPEN Dot Com

Società dei Dottori Commercialisti

- [OIC 9 – Svalutazione per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali](#)
- [OIC 10 – Rendiconto finanziario](#)
- [OIC 12 – Composizione e schemi del bilancio d’esercizio](#)
- [OIC 13 – Rimanenze](#)
- [OIC 14 – Disponibilità liquide](#)
- [OIC 15 – Crediti](#)
- [OIC 16 - Immobilizzazioni materiali](#)
- [OIC 17 – Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto](#)
- [OIC 18 – Ratei e risconti](#)
- [OIC 19 – Debiti](#)
- [OIC 20 – Titoli di debito](#)
- [OIC 21 – Partecipazioni e azioni proprie](#)
- [OIC 23 – Lavori in corso su ordinazione](#)
- [OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali](#)
- [OIC 25 – Imposte sul reddito](#)
- [OIC 26 – Operazioni, attività e passività in valuta estera](#)
- [OIC 28 – Patrimonio netto](#)
- [OIC 29 – Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili](#)
- [OIC 31- Fondi per rischi e oneri e TFR](#)
- [OIC 32 – Strumenti finanziari derivati](#)



Introduzione del principio di rilevanza – art. 2423 c. 4 c.c.

«Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti ai fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta»

«Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili»

«Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione»

Introduzione del principio di prevalenza della sostanza dell'operazione o del contratto – art. 2423-bis c. 1-bis c.c.

«la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione»

Il principio si basa sul criterio del trasferimento dei rischi e dei benefici, pertanto viene utilizzato quando devo scrivere una posta in bilancio (es. immobilizzazioni, crediti, debiti, magazzino).

Il principio non si applica nei contratti di *leasing*

OIC 29 – Cambiamenti di principi contabili

Applicazione prospettica (dal bilancio 2016) gli effetti si applicano dopo la data da cui decorre il cambiamento di principio contabile

- Avviamento (OIC 24)
- Costo ammortizzato e attualizzazione crediti e debiti (OIC 15 19)

Applicazione retroattiva (dalle aperture 01.01.2016) gli effetti si applicano anche ad eventi e operazioni avvenute in esercizi precedenti

- Spese di ricerca e pubblicità (OIC 24)
- Strumenti finanziari derivati (OIC 32)
- Nuovi schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico (OIC 12)
- Rendiconto finanziario (OIC 10)

OIC 12 – Classificazione proventi e oneri straordinari

Proventi e oneri straordinari - OIC 12 previgente – per i quali non è possibile attribuire una classificazione *ex ante*

Proventi e oneri straordinari – OIC 12 previgente – per i quali è possibile attribuire una classificazione *ex ante* in base alla natura della transazione

Punto 13 Nota Integrativa – art. 2427 c.c.

Devono essere indicati l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali

OIC 12 – Classificazione proventi e oneri straordinari

L'OIC 12 precedente identificava i proventi ed oneri per quali non era possibile individuare una classificazione ex-ante:

- Oneri di ristrutturazione aziendale;
- Plus/minus da svalutazioni e rivalutazioni straordinarie;
- Furti e ammanchi di beni di natura straordinaria e rimborsi;
- Perdite o danneggiamenti di beni a seguito di eventi naturali;
- Oneri da cause e controversie di natura straordinaria;
- Indennità varie per rotture di contratti

OIC 12 – Classificazione proventi e oneri straordinari

Secondo il nuovo OIC 12 i proventi e oneri straordinari vanno classificati per natura

•In caso di ristrutturazioni del debito/aziendali

- I proventi derivanti da ristrutturazione dei debito andranno iscritti tra i proventi finanziari alla voce C.16) – proventi diversi dai precedenti
- Oneri di ristrutturazione aziendale andranno classificati per natura - es. indennità al personale in B.9 e)

OIC 12 – Classificazione proventi e oneri straordinari

- In caso di plus/minus da conferimenti d'azienda e rami d'az.; operazioni straordinarie; riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento; espropri o nazionalizzazioni di beni; alienazioni beni immobili civili e altri beni non strumentali all'attività produttiva; acquisizione di immobilizzazioni a titolo gratuito;
- Perdite o acquisizioni a titolo definitivo di caparre con natura straordinaria

Tali componenti vanno inclusi rispettivamente nelle voci A.5 con separata indicazione dei contributi in esercizio e B.14.

OIC 12 – Classificazione proventi e oneri straordinari

-Liberalità ricevute, in denaro o in natura, che non costituiscono contributi in conto esercizio;

-Contributi erogati in occasione di fatti eccezionali e calamità naturali (*alluvioni, terremoti, inondazioni*);

-Differenza positiva derivante dalla definizione di un contenzioso

Tali componenti sono da classificare nella voce A.5 con separata indicazione dei contributi in conto esercizio

OIC 12 – Classificazione proventi e oneri straordinari

• Oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi estranei alla gestione, imprevedibili e occasionali;

• Imposte indirette relative ad esercizi precedenti (es. IMU)

Vengono classificate nella voce B.14

• Imposte dirette relative ad esercizi precedenti (IRES, IRAP)

Vengono classificate nella voce 20 – Imposte sul reddito d'esercizio correnti, differite e anticipate

OIC 29 – Cambiamenti di principi contabili

L'applicazione retroattiva delle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015 comporta un cambiamento di principi contabili, ed in particolare un cambiamento di un criterio di valutazione.

L'art. 2423-bis, comma 1 numero 6 c.c. stabilisce che i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

L'art. 2423-bis comma 2 stabilisce che deroghe al principio sono consentite in casi eccezionali che devono essere motivati in Nota Integrativa in cui occorre anche indicare l'impatto sulla rappresentazione patrimoniale, economica e finanziaria.

OIC 29 – Cambiamenti di principi contabili

Il cambiamento di principio contabile è una variazione rispetto al principio contabile adottato nell'esercizio precedente.

• **Cambiamento obbligatorio:** richiesto da nuove disposizioni legislative o da nuovi principi contabili;

• **Cambiamento volontario:** adottato in autonomia dal redattore del bilancio per una migliore rappresentazione in bilancio.

I cambiamenti obbligatori sono contabilizzati in base a quanto previsto dalle nuove disposizioni, in assenza di queste, sono contabilizzati come previsto dal OIC 29

OIC 29 – Cambiamenti di principi contabili

Gli effetti dei cambiamenti dei principi contabili sono in genere rilevati retroattivamente ... nell'esercizio in cui viene adottato il nuovo principio contabile e i relativi effetti sono contabilizzati sul saldo di apertura del Patrimonio Netto dell'esercizio in corso.

La rettifica viene rilevata negli Utili portati a Nuovo

La rettifica può essere apportata a un'altra componente del patrimonio netto se più appropriata.

OIC 29 – Cambiamenti di principi contabili

L'applicazione retroattiva di un nuovo principio contabile comporta, ai soli fini comparativi, la necessità di rideterminare gli effetti nel bilancio comparativo come se fosse stato applicato il nuovo principio contabile (es. OIC 24 e OIC 32)

Art. 2423-ter comma 5 c.c. « Per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella Nota Integrativa».

OIC 24 – Spese di Ricerca e Pubblicità

- Divieto di capitalizzazione delle spese di Ricerca e Pubblicità
- Applicazione retroattiva con effetti dal 01.01.2016
- Effetti contabili direttamente sul Patrimonio Netto
- L'OIC 24 fornisce alcune indicazioni per riclassificare retroattivamente queste spese ed evitarne la riduzione
- In assenza di indicazioni in OIC 24 si opera in base a quanto disposto in OIC 29

OIC 24 – Spese di Pubblicità

- Le spese di pubblicità non sono più capitalizzabili
- Le spese di pubblicità capitalizzate fino al 31.12.2015 e non completamente ammortizzate sono eliminate dalla voce B.I.2
- Le spese di pubblicità non ancora ammortizzate che soddisfano precisi requisiti possono essere ri-classificata nella voce «Costi di impianto e ampliamento»

OIC 24 – Spese di Pubblicità

Possono essere ri-classificate nella voce B.I.1 Costi di impianto e ampliamento, con effetto retroattivo (OIC 29) se:

- Riconducibili ai costi di start-up
- È rispettato il principio di recuperabilità dei costi in quanto è ragionevole una prospettiva di reddito
- Piano approvato dagli amministratori, da cui risulti la capacità prospettica della società di generare flussi di redditi futuri, sufficienti a coprire tutti i costi e le spese, ivi inclusi gli ammortamenti dei costi capitalizzati.

OIC 24 – Spese di Ricerca

- Le spese di ricerca che soddisfano precisi criteri di capitalizzabilità sono ri-classificate nella voce b.I.2 Costi di sviluppo;
- Le spese di ricerca che NON soddisfano i criteri di capitalizzabilità:
 - Sono eliminate dalla voce B.I.2
 - Gli effetti sono rilevati retroattivamente

OIC 24 – Spese di Ricerca

Possono essere ri-classificate nella voce B.I.2 Costi di sviluppo, con effetto retroattivo (OIC 29) se:

- Prodotto o processo chiaramente definiti
- Identificabili e misurabili
- Progetto realizzabile, tecnicamente fattibile
- Disporre delle risorse necessarie per realizzare il progetto
- Prospettive di ricavi sufficienti a coprire i costi sostenuti, ivi inclusi gli effetti del relativo ammortamento (*Business Plan*).



OIC 24 – Spese di Ricerca

Art. 2426, comma 1 numero 5

« I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.»



OIC 24 – Stima della vita utile

- Tempo atteso per il godimento dei benefici economici
addizionali da sinergie
- Tempo di recupero dell'investimento - *payback*
- Media ponderata delle vite utili dei *core-asset*
dell'azienda



OIC 24 – Costi di Ricerca e pubblicità - esempio

- Spese di ricerca capitalizzate nel 2014 Euro 100
- Ammortamento in 5 anni (2014 – 2018)
- Spese di ricerca al 31.12.2015 Euro 60
- Riserve di utili al 31.12.2015 Euro 100

OIC 24 – Costi di Ricerca e pubblicità - esempio

Al 01.01.2016 storno delle spese di Ricerca non più capitalizzabili

	A	
Riserve di utili	Spese di Ricerca	60

Iscrizione delle imposte anticipate sulla differenza tra il valore civilistico (0) e il valore fiscale (60) calcolata al 30%

	A	
Imposte anticipate	Riserve di utili	18

OIC 24 – Costi di Ricerca e pubblicità - esempio

Il bilancio di chiusura al 31.12.2016

Stato Patrimoniale Attivo	31.12.2015	31.12.2016	Stato Patrimoniale Passivo	31.12.2015	31.12.2016
B.1.2 - Costi di sviluppo	0	0	Riserve di utili (100 - 60 + 18 = 58)	58	58
C.II 5-ter Attività per imposte anticipate	18	12			

Conto Economico	31.12.2015	31.12.2016
B.10.a - Amm.to Immob. Immateriali	0	0
20 - Imposte sul reddito	-6	-6
- Imposte correnti	0	0
- Utilizzo imposte anticipate	-6	-6

OIC 15 19 20 – COSTO AMMORTIZZATO

- Iscrizione obbligatoria prospettica per i bilanci ordinari
- Riguarda crediti, debiti e titoli scadenti oltre i 12 mesi
- Art. 2426, comma 1 punto 8 c.c. « i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo I criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo»
- Per la definizione di costo ammortizzato - IAS 39

IAS 39 – COSTO AMMORTIZZATO

«Il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria è il valore a cui l'attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento cumulato utilizzando il criterio **dell'interesse effettivo** su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione – operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento – a seguito di una riduzione di valore o di irrecoverabilità».



IAS 39 – COSTO AMMORTIZZATO

Il Tasso di interesse effettivo o tasso Interno di rendimento, serve ad attualizzare i flussi futuri, in entrata o in uscita, stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario connesso - o ove opportuno su un periodo più breve – al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria.

IAS 39 – COSTO AMMORTIZZATO

VALORE RILEVATO INIZIALMENTE

(meno) Rimborsi di capitale

più/(meno) Ammortamento delle differenza tra valore
iniziale e valore a scadenza sulla base del TIE

(meno) Eventuali perdite di valore

VALORE AL COSTO AMMORTIZZATO

OIC 15 19 – COSTO AMMORTIZZATO

•Per i debiti, oltre 12 mesi, iscritti per la prima volta nel 2016 si deve tener conto di

VALORE NOMINALE – COSTI DI TRANSAZIONE

(commissioni up-front e tutti i costi che non si sarebbero sostenuti se non ci fosse stato il finanziamento)

•Per le attività acquistate e le passività, oltre 12 mesi, iscritte in esercizi precedenti non occorre rettificarne il valore perché l'applicazione del criterio di valutazione è prospettica

OIC 19 – COSTO AMMORTIZZATO - DEBITI

- Definizione dei costi di transazione (OIC 19 – par.20)
- Rientrano tra i costi di transazione gli onorari e le commissioni pagate a terzi direttamente correlati con l'ottenimento del finanziamento; i contributi pagati a organismi di regolamentazione e le tasse e gli oneri sui trasferimenti.
- Non rientrano tra i costi di transazione i premi e gli sconti sul valore nominale del debito e tutti gli oneri previsti dal contratto di finanziamento e pagati dalla controparte.



OIC 19 – COSTO AMMORTIZZATO - DEBITI

«Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato se gli effetti sono irrilevanti; ciò è presumibile se i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo».

OIC 19 IAS 39 – COSTO AMMORTIZZATO - DEBITI

- Secondo IAS 39 gli interessi finanziaria rilevati in Conto Economico devono essere imputati sulla base del Tasso di Interesse Effettivo (TIE) o Tasso Interno di Rendimento (TIR)
- Il Tasso di Interesse Nominale è irrilevante ai fini della corretta imputazione degli interessi finanziari
- Le differenze tra valore iniziale e valore a scadenza del debito vengono ammortizzate lungo la durata dello strumento finanziario imputando per ogni esercizio gli interessi effettivi, calcolati secondo il tasso interno di rendimento.

OIC 19 – COSTO AMMORTIZZATO - DEBITI

• Il Tasso di Interesse Effettivo attualizza i flussi finanziari futuri, stimati lungo la vita dello strumento finanziario, al suo valore contabile netto, secondo la seguente formula

$$\text{VALORE CONTABILE INIZIALE} = \sum_{i=1}^N FC_i \times (1 + \text{EIR})^{-t_i}$$

VALORE CONTABILE = valore contabile iniziale dell'attività/passività

i → periodi di incasso / pagamento

t_i → tempo di attualizzazione per il flusso i-esimo

FC_i → flusso di cassa incassato/pagato al periodo i-esimo

EIR → tasso di interesse effettivo

CREDITI/DEBITI – COSTO AMMORTIZZATO

ESEMPIO 1

- Debito ottenuto in data 1.1.01: 1.250
- Valore nominale = valore rimborso: 1.250
- Rimborso in un'unica soluzione alla scadenza: 5 anni
- Interesse annuale pagato il 31.12: 4,72% ($1.250 \times 4,72\% = 59$)

Flussi di cassa stimati

Data	Tipologia di flusso di cassa futuro stimato	Importo del flusso di cassa futuro stimato
31/12/Esercizio 1	Interesse	59
31/12/Esercizio 2	Interesse	59
31/12/Esercizio 3	Interesse	59
31/12/Esercizio 4	Interesse	59
31/12/Esercizio 5	Interesse	59
31/12/Esercizio 5	Rimborso debito	1.250



CREDITI/DEBITI – COSTO AMMORTIZZATO

ESEMPIO 1

Tasso interno di rendimento = 4,72%

Infatti:

$$59 \times 1,0472^{-1} + 59 \times 1,0472^{-2} + 59 \times 1,0472^{-3} + 59 \times 1,0472^{-4} + (1.250+59) \times 1,0472^{-5} \\ = \\ 1.250$$

Il valore di iscrizione del debito sarà sempre 1.250
Nel conto economico di ogni anno verranno iscritti interessi passivi per 59



CREDITI/DEBITI – COSTO AMMORTIZZATO

- Debito ottenuto in data 1.1.01: 1.250
- Commissioni up-front pagate inizialmente: 16
- Valore nominale = valore rimborso: 1.250
- Rimborso in un'unica soluzione alla scadenza: 5 anni
- Interesse annuale pagato il 31.12: 4,72% ($1.250 \times 4,72\% = 59$)

Flussi di cassa stimati

Data	Tipologia di flusso di cassa futuro stimato	Importo del flusso di cassa futuro stimato
31/12/Esercizio 1	Interesse	59
31/12/Esercizio 2	Interesse	59
31/12/Esercizio 3	Interesse	59
31/12/Esercizio 4	Interesse	59
31/12/Esercizio 5	Interesse	59
31/12/Esercizio 5	Rimborso debito	1.250



CREDITI/DEBITI – COSTO AMMORTIZZATO

ESEMPIO 2

Tasso interno di rendimento = 5,01%

Infatti:

$$59 \times 1,0501^{-1} + 59 \times 1,0501^{-2} + 59 \times 1,0501^{-3} + 59 \times 1,0501^{-4} + (1.250+59) \times 1,0501^{-5} \\ = \\ 1.234 \rightarrow 1.250 - 16$$

Il valore iniziale di iscrizione del debito è 1.234
Nel conto economico di ogni anno verranno iscritti interessi passivi in modo tale da avere sempre un tasso di interesse del 5,01%



CREDITI/DEBITI – COSTO AMMORTIZZATO

ESEMPIO 2

Anno	Valore iniziale	Oneri finanziari da iscrivere in CE	Flussi di cassa	Quota della differenza tra valore iniziale e valore di rimborso	Valore da iscrivere in SP
	[a]	[b] = [a] x 5,01%	[c]	[e] = [b] - [c]	[d] = [a] + [b] - [c]
1	1.234,0	61,9	59,0	2,9	1.236,9
2	1.236,9	62,0	59,0	3,0	1.239,9
3	1.239,9	62,2	59,0	3,2	1.243,0
4	1.243,0	62,3	59,0	3,3	1.246,3
5	1.246,3	62,7	59,0	3,7	1.250,0

Gli interessi passivi da iscrivere in CE sono pari:

- al flusso di cassa pagato;
- una parte della differenza tra valore iniziale e valore di rimborso.

Somma = 16

ESEMPIO 2

CREDITI/DEBITI – COSTO AMMORTIZZATO

Stato patrimoniale					
		1	2		
				1	2
				1.236,9	1.239,9
				VALORE NOMINALE È SEMPRE 1.250	

Conto economico		
	1	2
C.17 Interessi passivi	(61,9)	(62)

Rendiconto finanziario		
	1	2
ATTIVITÀ OPERATIVA	(59)	(59)
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO	+1.234	



**DOT
COM**

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Per informazioni di carattere generale: info@opendotcom.it

Per quesiti relativi a Analisi di Bilancio: bilanciopendotcom@opendotcom.it

Sito: www.opendotcom.it

OPEN Dot Com

Società dei Dottori Commercialisti